

Pubblicato il 30/04/2021

Sent. n. 1098/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Della Monica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del r.o. del V Settore, con cui il Dirigente del V Settore del Comune di Cava de' -OMISSIS- ha ingiunto al ricorrente la demolizione e riduzione in pristino delle opere abusive realizzate alla via -OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente, e in particolar modo delle comunicazioni informative di reato prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, redatte dagli agenti di P.M. congiuntamente all'U.T.C. del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS-;

e con motivi aggiunti depositati il 30.4.2014 per l'annullamento:

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, n. reg. gen. -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta al ricorrente la demolizione e riduzione in pristino di ulteriori opere abusive realizzate sul medesimo fondo;

- degli atti già indicati nel ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- in persona del Sindaco *pro tempore*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza smaltimento del giorno 21 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, proprietario di un fondo agricolo nel Comune di Cava de' -OMISSIS- in via -OMISSIS-, in località -OMISSIS- (zona assoggettata a vincolo paesaggistico), ha impugnato l'ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune ha ingiunto a suo carico la demolizione e riduzione in pristino di opere abusive (consistenti nella prosecuzione e ultimazione di un fabbricato - già oggetto di precedente ordinanza di demolizione del 2006, rimasta ineseguita - con suddivisione in tre ambienti

pronto per un utilizzo abitativo, rifinito di pavimentazioni, interne ed esterne, e di impianti elettrico e idrico) realizzate sul lotto in questione.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- 1) violazione di legge (d.P.R. n. 380/2001 e art. 3 della l. n. 241/1990 per inesistenza di motivazione); eccesso di potere per manifesta illogicità: non si coglierebbero le ragioni dell'ordinanza e nemmeno sarebbe indicato in maniera analitica quali opere siano soggette a demolizione;
- 2) violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990; eccesso di potere: non sarebbe stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento;
- 3) violazione di legge (d.P.R. n. 380/2001 e art. 3 della l. n. 241/1990 per inesistenza di motivazione); eccesso di potere per manifesta illogicità: le opere oggetto di sanzione sarebbero per la maggior parte mere opere di tramezzatura e rifinitura interna, che l'ordinamento non assoggetta a provvedimenti abilitativi edilizi né alla sanzione della demolizione;
- 4) eccesso di potere (mancanza di interesse pubblico alla sanzione); violazione di legge (artt. 3, 42, 97 e 98 Cost.; artt. 1, 3, 6, 10 e 22 della l. n. 241/1990); eccesso di potere (contraddizioni rispetto ad altre precedenti manifestazioni di volontà): il comportamento del Comune sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, nonché con i principi di trasparenza ed economicità, tenuto conto che il ricorrente intende usufruire delle agevolazioni consentite dagli artt. 31 ss. del d.P.R. n. 380/2001 per l'accertamento di conformità delle opere contestategli;
- 5) violazione del d.l. n. 269/2003 in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 49/2006; eccesso di potere (per manifesta illogicità e contraddittorietà rispetto a una norma imperativa): la dichiarata incostituzionalità della l.r. n. 10/2004 (limitativa delle possibilità di usufruire dei benefici della nuova legge sul condono edilizio) avrebbe travolto anche l'indicazione dei termini per la presentazione delle istanze di condono e comporterebbe la reviviscenza delle norme del d.l. n. 269/2003, con conseguente sospensione di tutti i procedimenti sino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio; il Comune, quindi, non avrebbe potuto adottare l'ordinanza.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune ha ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino di ulteriori opere abusive realizzate dall'interessato, in prosecuzione e violazione di sigilli, sul medesimo fondo, deducendone l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

A) vizi propri della nuova ordinanza:

- 1) violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi; eccesso di potere (difetto d'istruttoria e motivazione); violazione del giusto procedimento e perplessità: il nuovo provvedimento non sarebbe altro che la reiterazione della precedente ordinanza (unica novità sarebbe costituita dalle opere di rifinitura, che a dire del ricorrente sarebbero irrilevanti), quindi si risolverebbe in un atipico atto confermativo;
- 2) violazione di legge (d.P.R. n. 380/2001 e art. 3 della l. n. 241/1990 per inesistenza di motivazione); eccesso di potere per manifesta illogicità: le nuove opere oggetto di sanzione sarebbero mere opere di rifinitura, apposizione di canna fumaria e colorazione dell'infisso, non assoggettati a provvedimenti abilitativi edilizi né alla sanzione della demolizione.

B) vizi in via derivata: con i numeri 3), 4), 5) e 6) si ripropongono i motivi nn. 1), 2), 4) e 5) del ricorso introduttivo.

Il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

All'udienza del giorno 21 dicembre 2020 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a.

2.1. Per meglio inquadrare la vicenda occorre premettere, in punto di fatto, che in precedenza il Comune, con ordinanza n. -OMISSIS- (impugnata con ricorso r.g. n. 1698/2006, dichiarato perento con decreto n. 743/2009 del 2.3.2009), aveva ingiunto al ricorrente la demolizione e riduzione in

pristino di “una platea in calcestruzzo di forma rettangolare sulla quale è stato montato un telaio in ferro e legno”, di una “muratura perimetrale in blocchi di laterizi con ricavo di porte e finestre su tutti i lati/ 4 finestre e due porte” (in violazione dei sigilli apposti a seguito del sequestro eseguito in data 4.8.2006), e di un “fabbricato che si articola nel piano terra, delle dimensioni esterne di mt. 10,90 x mt. 10,20 ... copertura costituita da tetto a due falde in legno con travi lamellari ... suddiviso in tre ambienti più bagno ... predisposto per un utilizzo abitativo ... completo di finiture interne, compreso pavimenti ed impianti ad eccezione della tinteggiatura interna ed esterna ... realizzazione all'esterno della pavimentazione della porzione antistante l'ingresso del fabbricato lato Sud e di marciapiedi tutto intorno”; tale ordinanza è rimasta ineseguita.

L'ordinanza n. -OMISSIS-, impugnata con l'odierno ricorso, è stata adottata in quanto in data 16.4.2010, nel corso di un ulteriore sopralluogo, veniva accertata la prosecuzione e ultimazione del fabbricato abusivo, peraltro in violazione dei sigilli apposti dall'autorità.

Infine, a seguito di ulteriore sopralluogo edilizio eseguito in data 3.10.2013, nel corso del quale si accertava che “la struttura non è stata demolita a seguito di ingiunzione a demolire della procura della Repubblica di Salerno, procedimento 31/13 R.E.S.A. del 09/07/2013 ... si sono riscontrate differenze rispetto agli elaborati fotografici presenti negli atti del sequestro (violazione dei sigilli) del 16/04/2010 ... all'esterno sul lato Est è presente una canna fumaria ... all'interno dell'abitazione si riscontra la presenza di una cucina con rivestimento su due pareti e di una stufa a legna in corrispondenza della canna fumaria esterna”, è stata adottata l'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, impugnata con i motivi aggiunti.

2.2. Venendo al merito delle doglianze, osserva il Collegio che:

- dalla semplice lettura dei provvedimenti impugnati emerge che il Comune ha analiticamente riportato e descritto le caratteristiche e le consistenze delle opere contestate, anche attraverso il richiamo *per relationem* alla precedente ordinanza n.-OMISSIS-, alla comunicazione di notizia di reato del 2006 e ai verbali di sequestro della Polizia locale del 2006, del 2010 e del 2013, con indicazione delle norme violate;

- l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (*ex multis*, T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, n. 1615/2020); di contro, in materia l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto attraverso la puntuale indicazione delle opere abusive (cfr. T.R.G.A. Bolzano, n. 226/2020);

- l'ordinanza di demolizione, per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolvendosi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato, non richiede apporti partecipativi di quest'ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l'art. 21-*octies* della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (T.A.R. Campania-Salerno, Sez. II, n. 1619/2020);

- in quest'ottica l'ordine di demolizione costituisce provvedimento che non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi, come visto, di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, e i cui presupposti sono costituiti unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo; né, per lo stesso motivo,

si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione degli artt. 3 e 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, ciò in quanto, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo *in re ipsa* l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1437/2017);

- sotto diverso profilo, non è possibile decontestualizzare gli abusi realizzati dal ricorrente e ignorare che gli stessi costituiscono la prosecuzione di interventi che hanno condotto a un manufatto totalmente abusivo, in precedenza già oggetto di ordinanza di demolizione;

- in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza, gli interventi edilizi ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico – come quella di cui è causa - e comportanti un'alterazione dell'aspetto esteriore dell'immobile sono sempre assoggettati alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; di conseguenza, quand'anche le opere realizzate fossero pertinentziali o precarie e quindi assentibili con mera d.i.a., l'applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa ove, come nella fattispecie, non sia stata ottenuta la necessaria autorizzazione paesistica (T.A.R. Marche, n. 428/2019);

- peraltro, contrariamente a quanto dedotto con il quarto e il quinto motivo del ricorso introduttivo (ribaditi con il quinto e il sesto dei motivi aggiunti), non risulta agli atti di causa che il ricorrente abbia presentato alcuna domanda di accertamento di conformità; in ogni caso, come efficacemente evidenziato dalla difesa comunale, il ricorrente nella fattispecie non avrebbe potuto invocare alcun condono, trattandosi di opere risalenti al periodo 2006/2010, per le quali non sussistevano i relativi requisiti *ex lege* (inerenti l'ultimazione delle opere e la tipologia degli abusi, venendo in rilievo, come visto sopra, interventi posti in essere in zona gravata da vincolo paesaggistico);

- con riguardo, infine, all'ordinanza gravata con i motivi aggiunti, non si può parlare *sic et simpliciter* di "reiterazione" della precedente ordinanza, posto che con l'ordinanza *de qua* sono state sanzionate ulteriori opere realizzate *medio tempore* dal ricorrente (opere di rifinitura e colorazione, apposizione di una canna fumaria, realizzazione di ulteriori opere interne, tra cui una stufa a legna e una cucina con rivestimento);

- del resto, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati come quelli in questione, gli interventi ulteriori - sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche - ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente;

- in ogni caso, come già rilevato sopra, si è in presenza di interventi che ricadono in zona assoggettata a vincolo paesaggistico e, pertanto, necessitano sempre di un titolo abilitativo; invero, giova ribadire, in presenza di opere edificate senza un corrispondente titolo edilizio in zona vincolata, l'ordinanza di demolizione, sia essa adottata ai sensi degli artt. 31 e 32 o dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, è da ritenersi provvedimento doveroso (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, n. 1976/2016; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 397/2020).

Le censure, pertanto, vanno tutte respinte.

2.3. In definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del complesso della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2020, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

Daria Valletta, Referendario

L'ESTENSORE

Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.